

IL PRESIDENTE  
F.to AMORISCO Dr. Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TADDEO Dr. Giuseppe



**COMUNE DI SAMPEYRE**  
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

COPIA

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 217

**OGGETTO: ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 2019 - APPROVAZIONE.**

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 DIC 2019 al 4 GEN 2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

Sampeyre, li 20 DIC 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

**PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000**

Parere favorevole/contrario di regolarità tecnica

Parere favorevole/contrario di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
F.to AMORISCO Dr. Domenico

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA



IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sampeyre, li 20 DIC 2019

TRASMESSA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 20 DIC 2019 Prot. N. 1784

Si certifica che la presente deliberazione

**E' ESECUTIVA**

Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione in quanto non soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.Lgs. 267/2000);

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.Lgs. 267/2000);



IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** alle **ORE 9:30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sig.ri:

	Presenti	Assenti
1) <b>AMORISCO Dr. Domenico</b> - Sindaco	Si	
2) <b>DADONE Roberto</b> - Vicesindaco	Si	
3) <b>BISIO Andrea</b> - Assessore	Si	

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. TADDEO Giuseppe che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 stabilisce che le amministrazioni pubbliche ivi compresi gli enti locali, con proprio provvedimento, sono tenute ad effettuare, entro la fine del mese di dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;
- l'analisi deve riguardare le società partecipate direttamente cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi anche alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (partecipazioni indirette);
- per quanto concerne la definizione di società a controllo pubblico la Corte dei Conti ha ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche dispongano dei voti o dei poteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile (delibera Corte dei Conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n. 42/2018) mentre il MEF, pur riprendendo la posizione della Corte dei Conti, ha incluso in tale nozione anche la fattispecie in cui più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pur prescindendo dall'esistenza di un coordinamento formalizzato, tesi condivisa successivamente anche dalla Corte dei Conti;
- la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente;
- attraverso tale ricognizione ed analisi gli enti devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione attraverso la loro fusione o soppressione o anche la messa in liquidazione o cessione;
- la ricognizione e le valutazioni sopra esposte devono essere effettuate con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e, pertanto, con riferimento alla situazione al 31/12/2018;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate

ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Vista la deliberazione C.C. n. 17 del 14.06.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2017 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute";

Atteso che, dopo la revisione ordinaria del 2018, approvata dalla succitata delibera G.C. n. 185 del 21/12/2018, il Comune di Sampeyre risulta titolare al 31/12/2017 delle seguenti partecipazioni societarie:

- Azienda Cuneese dell'Acqua SPA (ACDA spa) con una quota dello 0,002% (Allegato 1);
- Sampeyre Turismo s.c.r.l con una quota del 60% (Allegato 2);
- Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l. con una quota dello 0,50% (Allegato 3);

Considerato che con tale provvedimento la società Sampeyre Turismo srl è già stata oggetto di razionalizzazione con nomina del liquidatore nel corso del 2018;

Preso atto dell'analisi inerente l'assetto delle società detenute da questo Ente ai sensi del disposto dell'art. 20 del TUSP (Testo Unico Società partecipate) con riferimento alla situazione al 31/12/2018 come risulta dagli allegati al presente provvedimento contrassegnati dai numeri "1-2-3" comprensivi delle schede delle 3 partecipate;

Preso altresì atto della "relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni" in merito alla partecipata Sampeyre Turismo s.c.r.l. che risulta in corso di liquidazione (allegato 4);

Ritenuto di procedere all'approvazione della revisione ordinaria annuale di cui sopra;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Adunanimità di voti espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1) di approvare, per l'anno 2019, la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31/12/2018 come risulta dagli Allegati 1-2-3-4 al presente provvedimento.

2) di prendere atto che, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni per l'Azienda Cuneese dell'Acqua SPA (ACDA spa) e dell'Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l. non ricorrendo i presupposti di un piano di riassetto finalizzato ad una sua razionalizzazione e non anche per la Sampeyre Turismo che risulta, invece, in liquidazione non svolgendo da anni più alcuna attività e di cui si allega la relazione sull'attuazione del piano (allegato 4).

3) di dare atto che, a mente dell'art. 20 co. 3 del più volte richiamato TUSP, il presente provvedimento di ricognizione è trasmesso, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 alla struttura di cui all'art. 15 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 co. 4 del TUSP.

4) stante la scadenza ravvicinata dei termini per l'adozione della ricognizione, di dichiarare, con successiva votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.